Sentenza della Corte del 30 novembre 1967 1

Massime

Libera circolazione delle persone — Lavoratori migranti — Assicurazione vecchiaia e superstiti — Diritti di pensione relativi a periodi assicurativi effettivi ed equivalenti a norma delle legislazioni di vari Stati membri — Calcolo delle prestazioni in base ad unità di conto diverse in ciascuno Stato — Conversione nella stessa unità per il calcolo delle singole quote

Se dei periodi assicurativi considerati come equivalenti dalla legislazione di uno Stato membro coincidono con periodi effettivamente maturati in un altro Stato e che vi danno diritto alla pensione e se le unità di tempo contemplate dalle leggi dei due Stati sono diverse, per determinare tanto il

denominatore quanto il numeratore della frazione che serve a calcolare le varie quote, si deve usare l'unità di tempo più piccola usata dagli Stati interessati, ove questa sia una frazione dell'altra, o, in caso diverso, un multiplo comune delle due unità.

Nel procedimento 18-67

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato C.E.E., dal Consiglio di Stato belga nella causa dinanzi ad esso pendente tra

ARGIA COSSUTTA VEDOVA PAGOTTO

e

L'OFFICE NATIONAL DES PENSIONS POUR OUVRIERS,

domanda vertente sull'interpretazione degli articoli 28, n. 1 b) del regolamento n. 3, e 13, n. 4, del regolamento n. 4 del Consiglio C.E.E., entrambi relativi alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

^{1 -} Lingua processuale : il francese.

LA CORTE.

composta dai signori:

R. Lecourt, presidente,

A. M. Donner, presidente di Sezione,

A. Trabucchi (relatore), R. Monaco e J. Mertens de Wilmars, giudici.

avvocato generale: K. Roemer, cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN FATTO

I — Gli antefatti e il procedimento

I fatti che hanno dato origine alla presente controversia si possono riassumere come segue :

La signora Cossutta, attrice nella causa di merito, è vedova di un lavoratore deceduto il 17 luglio 1960, dopo esser stato assicurato in qualità di salariato in Italia, in Germania e in Belgio.

Per quanto riguarda quest'ultimo paese, la Cossutta presentava all'Office national des pensions pour ouvriers una domanda di pensione che veniva respinta con provvedimento ministeriale del 12 febbraio 1963.

Su ricorso dell'interessata, la Commission d'appel spéciale riconosceva all'assicurato otto anni di attività come operaio, (comprendenti gli anni 1927, 1940-45 e 1959) e le concedeva, con decisione 10 luglio 1964, una pensione di reversibilità di 5 189.— FB. Come base del calcolo, detta Commission prendeva una pensione annua di FB 18 450, corrispondente agli otto anni, trattenendone però la metà, in conformità all'articolo 13, n. 2, della legge 21 maggio 1955, relativa alla pensione di vecchiaia e di reversibilità, ed all'articolo 11 del decreto reale 17 giugno 1955, contenente il regolamento d'applicazione di detta legge, per la ragione che il defunto non era stato occupato complessivamente per almeno la metà del periodo intercorso fra il 1º gennaio 1926 e la data della sua morte.

Basandosi inoltre sull'articolo 13, n. 1 c) del regolamento n. 4 del Consiglio, essa detraeva dagli otto anni, pari a 96 mesi, i 42 mesi di assicurazione tedesca che il defunto aveva maturato in coincidenza con periodi equivalenti in Belgio, e le concedeva quindi i $\frac{54}{96}$ della pensione belga corrispondente ad otto anni di assicurazione in Belgio.

Su ricorso promosso contro detta decisione dall'Office national des pensions pour ouvriers, il 27 maggio 1966 la Commission supérieure des pensions riformava la decisione impugnata e concedeva alla Cossutta una pensione vedovile di 1 085 FB. Questa riduzione della quota a carico degli enti assicurativi belgi era dovuta sostanzialmente al fatto che, per ragioni riguardanti la legislazione belga, il numero di anni di assicurazione riconosciuti al defunto era stato ridotto a due (1927 e 1959).

La Commission supérieure affermava inoltre che l'importo della pensione va calcolato a norma dell'articolo 28, n. 1 b), del regolamento n. 3 del Consiglio C.E.E., secondo il quale va applicata la legislazione belga. In conformità agli articoli 8 della legge 21 maggio 1955 e 6 del decreto reale 17 giugno 1955, sopra menzionati, il periodo di riferimento andrebbe determinato in anni e non in mesi, come aveva fatto la Commission d'appel spéciale. La regola per convertire i periodi di assicurazione maturati secondo una determinata legislazione nazionale in periodi maturati secondo un'altra legislazione nazionale sarebbe contenuta nell'articolo 13 del regolamento n. 4. Calcolando la quota a carico del Belgio in base ai mesi anziché in base agli anni, detta Commissione avrebbe erroneamente applicato l'articolo 13.

La ricorrente chiedeva al Consiglio di Stato belga l'annullamento di detta decisione, sostenendo che l'assicurazione nel Belgio era durata 449 settimane, cioè 8 anni e 7 mesi e mezzo.

La ricorrente ha invocato, fra l'altro, l'articolo 13, n. 4, del regolamento n. 4. In proposito essa si è richiamata alla sentenza 25 giugno 1965 (causa Guissart) con cui la Commission supérieure des pensions ha ammesso la conversione dei periodi assicurativi, in conformità alle disposizioni di cui sopra, nell'unità del paese che adotta la più piccola unità di calcolo.

Ritenuto che il calcolo dei periodi rilevanti per il defunto dipende dall'unità di tempo da usarsi allo scopo e che ciò implica l'interpretazione dell'articolo 28, n. 1 b), del regolamento n. 3, sulla quale le parti contrastano in diritto, il Consiglio di Stato belga, con ordinanza 11 maggio 1967, ha sospeso il procedimento e deferito a questa Corte la seguente questione:

« Se, in caso di applicazione del regolamento n. 3, il denominatore della frazione che serve a calcolare le varie quote debba essere determinato nella stessa unità di tempo per tutti i paesi in cui l'interessato ha maturato dei periodi assicurativi. In caso affermativo, quale debba essere questa unità. »

Nell'ordinanza di rinvio, il Consiglio di Stato belga espone che l'articolo 13, n. 4, del regolamento n. 4 del Consiglio C.E.E. stabilisce il modo per convertire i periodi maturati sotto la legislazione di uno Stato membro in periodi agli effetti della legislazione degli altri Stati membri, ma che detta disposizione non va oltre.

La domanda di cui sopra è pervenuta nella cancelleria della Corte il 19 maggio 1967. Solo la Commissione delle Comunità europee ha presentato, il 27 luglio 1967, una memoria, in conformità all'articolo 20 dello statuto della Corte allegato al trattato C.E.E.

La Commissione delle Comunità europee ha pure svolto osservazioni orali. L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza dell'8 novembre 1967.

II — Osservazioni presentate a norma dell'articolo 20 dello statuto della Corte

Le osservazioni della *Commissione* si possono riassumere come segue :

1. La domanda del Consiglio di Stato belga solleva la questione del come *i periodi di assicurazione annuali*, quali vengono calcolati secondo la legge belga, possano essere inseriti nella carriera di un lavoratore che ha maturato dei periodi assicurativi in un paese (nella fattispecie la Germania) in cui *l'unità di conto* è il mese.

Per risolvere questo problema, si deve tener conto della duplice circostanza che il periodo d'assicurazione di un anno preso in considerazione dal diritto belga può corrispondere in realtà a dei periodi effettivi inferiori (fino a un minimo di 185 gironi) e che nel corso dello stesso anno civile il lavoratore può essere stato occupato per un certo tempo in un altro Stato membro.

La Commissione distingue gli anni civili durante i quali il lavoratore è stato soggetto alla sola legislazione belga da quelli in cui egli è stato del pari soggetto alla legislazione di altri Stati membri.

a) Nella prima ipotesi, non sorge nella fattispecie alcuna questione d'interpretazione del diritto comunitario. In proposito, infatti, non vi è motivo di usare un'unità di tempo diversa dall'anno, potendo questo essere eventualmente convertito nella più piccola unità di tempo comune, in conformità all'articolo 13, n. 4, del regolamento n. 4 del Consiglio C.E.E. In questo caso, se l'interessato ha compiuto in Belgio i 185 giorni effettivi prescritti dalla legislazione belga, il periodo d'assicurazione da prendersi in considerazione è un anno. Il prendere in considerazione non già l'anno (12 mesi), bensì il periodo effettivo infe-

- riore, significherebbe modificare la legislazione belga, e quindi violare l'articolo 51 del trattato C.E.E.
- b) Nella seconda ipotesi, la legislazione belga non consente di prendere in considerazione alcun periodo di assicurazione qualora, sommando i periodi maturati nel Belgio e quelli maturati negli altri Stati durante lo stesso anno civile, non si raggiungano i 185 giorni.

Se al contrario il lavoratore ha compiuto, sia soltanto nel Belgio, sia separatamente, i 185 giorni prescritti dalla legislazione belga, la situazione sarebbe la seguente:

- a) Per determinare le prestazioni cui l'interessato avrebbe diritto se avesse lavorato solo in Belgio (calcolo teorico), si deve prendere in considerazione il complesso degli anni in tal modo maturati. Ogni anno civile durante il quale l'interessato è stato assicurato per almeno 185 giorni dev'essere considerato come un anno intero.
- b) Per il calcolo delle quote, se per raggiungere i 185 giorni è stato necessario tener conto di un periodo maturato in un altro Stato membro, l'anno d'assicurazione belga deve essere ripartito prorata.

Se invece il lavoratore, pur avendo raggiunto i 185 giorni unicamente in Belgio, ha del pari lavorato durante lo stesso anno civile in un altro paese, la Commissione si chiede se si debba prendere in considerazione l'anno intero ovvero effettuare la ripartizione, scrivendo al denominatore i mesi effettivamente maturati in Belgio. Posto che il lavoratore ha maturato all'estero dei periodi per i quali riceve una quota di pensione, riconoscergli un anno in Belgio si risolverebbe nel concedergli delle prestazioni relative a dei periodi di cui si è già tenuto conto per calcolare le prestazioni dovutegli in un altro Stato, il che è stato dichiarato inammissibile dalla Corte nella sentenza 1-67.

Infine, se l'interessato ha compiuto i 185 giorni in Belgio, ma ha lavorato in complesso meno di un anno nei due paesi considerati, cioè 8 mesi in Belgio e 2 mesi in Germania, la Commissione ritiene che si debba scrivere al numeratore l'unità completa, meno i periodi effettivi compiuti nell'altro paese.

Nella fattispecie la Commissione, nelle sue osservazioni orali, ha cionondimeno sostenuto che la sola questione d'interpretazione del diritto comunitario che si pone al giudice nazionale è quella di sapere — qualora i sei anni di guerra (dal 1940 al 1945) venissero convalidati — in qual modo si debba tener conto dei periodi assicurativi effettivi maturati in Germania dall'interessato in detti anni e, più precisamente, come si debba procedere nel sottrarre i periodi tedeschi da quelli belgi.

A questo proposito la Commissione fa proprio il metodo adottato dalla Commission d'appel. Si converte in mesi il periodo assicurativo riconosciuto in Belgio (8 anni = 96 mesi) e si detrae dal numero così ottenuto il numero di mesi effettivi maturati in Germania durante lo stesso periodo.

IN DIRITTO

Richiamandosi in modo generale all'interpretazione del regolamento n. 3 del Consiglio C.E.E., il Consiglio di Stato belga solleva la questione : se il denominatore della frazione che serve a calcolare le varie quote debba essere espresso nella stessa unità di tempo in tutti gli Stati membri in cui l'interessato ha maturato dei periodi assicurativi e, in caso affermativo, quale debba essere detta unità. Nella motivazione dell'ordinanza di rinvio, il Consiglio di Stato si richiama in particolare al fatto che le parti contrastano in diritto sull'interpretazione dell'articolo 28, n. 1 b), di detto regolamento.

Dagli elementi presi in considerazione dal giudice nazionale e costituenti lo sfondo della presente questione, non appare che

questa riguardi l'ipotesi del cumulo dei periodi.

La questione essenziale d'interpretazione della disciplina comunitaria in materia di previdenza sociale dei lavoratori migranti che si pone è quella del modo in cui si devono computare i periodi di assicurazione, per calcolare la pensione di un lavoratore che è stato occupato in vari paesi, qualora le unità di conto usate in detti paesi siano diverse. La necessità di usare la stessa unità dev'essere conciliata con quella di attenersi, per calcolare i periodi assicurativi maturati in ciascuno Stato membro, all'unità contemplata dalle leggi rispettive.

Questa necessità fa escludere che si possa tener conto, per l'acquisto del diritto alla pensione in uno Stato membro e per il calcolo dell'ammontare di questa, di periodi assicurativi inferiori (anche dopo cumulo con i periodi maturati in altri Stati membri durante la stessa unità di tempo) al periodo contemplato dalla legislazione del primo Stato. Questa necessità non osta invece alla conversione di detto periodo in un'altra unità di tempo, onde effettuare la compensazione necessaria per evitare che lo stesso periodo, effettivamente maturato in uno Stato membro e riconosciuto come periodo equivalente in un altro Stato membro, venga preso in considerazione due volte in quanto computato in due unità di tempo diverse.

A tale scopo, tanto il numeratore quanto il denominatore della frazione che, in tal caso, serve per determinare le varie quote, vanno espressi nella stessa unità di tempo per tutti i paesi di cui trattasi. Questa unità dev'essere quella dello Stato che ha il periodo di assicurazione più breve, qualora questa sia una frazione dell'altra. In caso diverso, essa deve essere rappre-

sentata da un multiplo comune alle varie unità di tempo in presenza.

Sulle spese

Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato delle osservazioni, non possono dar luogo a rifusione.

Nei confronti delle parti nella causa di merito, il presente giudizio ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al Consiglio di Stato belga, al quale spetta quindi provvedere sulle spese.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,

sentita la relazione del giudice relatore,

sentite le deduzioni orali della Commissione della Comunità economica europea,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale,

visti i regolamenti n. 3 e n. 4 del Consiglio della Comunità economica europea relativi alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della

Comunità economica europea,

visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,

LA CORTE,

pronunciandosi sulla questione deferitale in via pregiudiziale dal Consiglio di Stato belga (Sesta Sezione), con ordinanza 11 maggio 1967,

dichiara:

Se dei periodi assicurativi considerati come equivalenti dalla legislazione di uno Stato membro coincidono con periodi effettivamente maturati in un altro Stato e che vi danno diritto alla pensione e se le unità di tempo contemplate dalle leggi dei due Stati sono diverse, per determinare tanto il denominatore quanto il numeratore della frazione che serve a calcolare le varie quote, si deve usare l'unità di tempo più piccola usata dagli Stati interessati, ove questa sia una frazione dell'altra, o, in caso diverso, un multiplo comune delle due unità:

e statuisce:

Spetta al Consiglio di Stato belga provvedere sulle spese del presente giudizio.

Così deciso dalla Corte a Lussemburgo, il 30 novembre 1967.

Lecourt

Donner

Trabucchi

Monaco

Mertens de Wilmars

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 30 novembre 1967.

II cancelliere

Il presidente

A. Van Houtte

R. Lecourt

Conclusioni dell'avvocato generale Karl Roemer presentate l'8 novembre 1967 ¹

Signor Presidente, signori Giudici,

Nella causa 18-67, come nelle cause 11 e 12-67, tutte promosse dal Consiglio di Stato belga, è nuovamente questione dei regolamenti sulla sicurezza sociale dei lavoratori migranti e gli antefatti sono i seguenti.

Il defunto marito della ricorrente nella causa di merito ha lavorato in Italia, in Germania ed in Belgio ed è stato iscritto ai rispettivi regimi previdenziali. Dei periodi assicurativi e lavorativi da lui compiuti sono rilevanti per la controversia pendente dinanzi al Consiglio di Stato quelli maturati in Belgio nel 1927, nel 1959 e tra il 1º gennaio 1940 e il 31 dicembre 1945, nonché quelli maturati in Germania dal 1º marzo 1941 al 4 settembre 1944.

Dopo il decesso del coniuge (17 luglio 1960) la ricorrente presentava domanda di pensione di reversibilità che un provvedimento ministeriale respingeva con la motivazione che il coniuge, tra il 1926 ed il 1960, non aveva mai prestato la sua opera come salariato in Belgio per almeno un anno.

La Commission d'appel spéciale, dinanzi alla quale era stato impugnato detto provvedimento, si pronunciava in senso diverso, in quanto riconosceva che il coniuge della ricorrente era stato occupato per complessivi 8 anni (96 mesi) in Belgio ed in Ger-

Traduzione dal tedesco.